

200.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Esigenza di una corretta e completa informazione sulla strage di Ustica)	11
Missioni vevoli nella seduta dell'8 ottobre 2002	3	(Sezione 3 – Accelerazione dell'emissione dei finanziamenti del patto territoriale per l'agricoltura e il turismo rurale della fascia orientale della provincia di Taranto)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge di conversione n. 3138	14
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	14
Ministro dell'interno (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	16
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	8	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge)	17
Atti di controllo e di indirizzo	9	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	38
Interpellanza e interrogazioni	10		
(Sezione 1 – Disparità di trattamento tra i vincitori di medaglie alle olimpiadi e alle paraolimpiadi)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mancuso Filippo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rotondi, Santelli,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUGGHIA: « Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri » (3232);

PISTONE: « Disposizioni in favore della popolazione di Niscemi colpita dal dissesto idrogeologico del 12 ottobre 1997 » (3233).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 7 ottobre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 » (3234).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASCIA e RUSSO SPENA: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (2462) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI;*

NESPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistemi elettorali degli enti locali » (2683);

CALIGIURI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei sindaci » (2912);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COSSIGA: « Modifica degli articoli 68 e 122 della Costituzione, in materia di prerogative e immunità dei membri del Parlamento e dei Consigli regionali » (3027) *Parere della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: « istituzione della regione Romagna » (3060) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GRILLINI ed altri: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio » (2983) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

RAISI e SAIA: « Disposizioni in materia di termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta » (2748) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

JANNONE: « Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni e degli organismi di volontariato » (2820) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

VENDOLA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (2940) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

CHIAROMONTE ed altri: « Disciplina generale dello spettacolo dal vivo » (2537) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DI GIOIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti di autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative promosse dagli enti per la promozione del turismo » (2854) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

GARAGNANI ed altri: « Disciplina delle attività musicali » (3009) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

ANNA MARIA LEONE e PERETTI: « Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per il parcheggio ai malati cronici » (2872) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FERRO: « Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale » (3053) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

PISTONE: « Disciplina delle nuove attività professionali intellettuali » (2767) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

PERROTTA: « Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di liquidazione dei contributi previdenziali ai lavoratori extracomunitari » (2756) *Parere delle Commissioni I e V;*

ALFONSO GIANNI ed altri: « Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro » (2894) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI: « Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale » (3125) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

ERCOLE e GUIDO GIUSEPPE ROSSI: « Modifiche all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di

autorizzazioni all'apertura di farmacie » (2924) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

STUCCHI ed altri: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il rafforzamento della partecipazione dell'Italia al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea » (3071) *Parere delle Commissioni I, III e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

FALANGA ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, concernenti la riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura » (2978).

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

« Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (3184) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia

nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 45/2002, del 3 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (GUCE C 197 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 46/2002, del 7 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (GUCE C 197 E) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n. 47/2002, del 18 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GUCE C 197 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)149) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (GUCE C 203 E) — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

(COM(2002)153) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GUCE C 203 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2002)160) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)164) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)172) — Proposta di regolamento del Consiglio che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)182) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)192) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (GUCE C 203 E) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

(COM(2002)194) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e autisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e autisovvenzioni presentate conformemente a dette

decisioni e ancora pendenti (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)159) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GUCE C 203 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*;

(COM(2002)184) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)202) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)198) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)199) — Proposta di regolamento del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)225) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GUCE C 203 E) — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

(COM(2002)221) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)222) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari (GUCE C 203 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*;

(COM(2002)224) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)226) — Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia (GUCE C 203 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2002)235) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali (GUCE C 203 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002)236) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori (GUCE C 203 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2002)227) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)232) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)234) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (GUCE C 203 E) — *alla V Commissione (Bilancio)*;

(COM(2002)254) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GUCE C 203 E) — *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

(COM(2002)185) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

(COM(2002)187) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GUCE C 203 E) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,

n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2002 (doc. LXXIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 10 settembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor SILVIO VETRANO a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano per il periodo dal 14 agosto 2002 al 21 settembre 2002.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 27 settembre 2002, ha dato ulteriore comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor RUGGERO BARBETTI a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor FRANCESCO DEL GIUDICE, del dottor MARCO BUIONI, del professor ANDREA VITO LUIGI COSSU, del professor MARCO CURINI GALLETTI, dell'architetto GIOVANNI PIGOZZI, dell'ingegner NICOLA SPINA e della dottoressa GAVINA ANGELA SALE a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Rocco CHIRIACO, del dottor Angelo DI MATEO, del professor Leandro D'ALESSANDRO, del professor Fernando CALAMITA, della dottoressa Paola GIULIANI, del signor Donato Di CESARE e del dottor

Giuseppe CICCHITTI a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Disparità di trattamento tra i vincitori di medaglie alle olimpiadi e alle paraolimpiadi)

A) Interrogazione

CORDONI, LOLLI e GRIGNAFFINI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

una campionessa disabile di tiro con l'arco, che ha onorato con una medaglia il nostro Paese alle paraolimpiadi di Sidney, ha segnalato la grave disparità di trattamento tra i vincitori di medaglie alle olimpiadi e i vincitori di medaglie alle paraolimpiadi;

in risposta ad una nota dell'interrogante primo firmatario, il Coni ha confermato ufficialmente l'esistenza di una delibera in proposito della giunta del Coni stesso;

tale delibera prevede per gli atleti vincitori di medaglie ai Giochi olimpici di Sidney 2000 un premio *cash* di 75 milioni di vecchie lire per l'oro, 40 milioni di vecchie lire per l'argento e 25 milioni di vecchie lire per il bronzo, disponendo anche un versamento doppio in un apposito fondo pensionistico, mentre destina agli atleti vincitori di medaglie ai giochi paraolimpici un premio di 12 milioni di vecchie lire per l'oro, 10 milioni di vecchie

lire per l'argento ed 8 milioni di vecchie lire per il bronzo, senza ulteriori benefici previdenziali;

il Coni è un ente di diritto pubblico che la legge italiana sottopone al controllo del ministero per i beni e le attività culturali;

tale ente è chiamato a curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport e a diffondere la pratica sportiva nel Paese e nel contesto delle organizzazioni internazionali a ciò deputate —:

se, alla luce di quanto sopra, il Ministro per le pari opportunità non ravvisi un'evidente disparità di trattamento tra le rappresentanze olimpiche, esclusivamente riconducibile alla condizione di disabilità degli atleti paraolimpici, e se consideri compatibile con la normativa italiana vigente una tale disparità;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga lesiva dell'immagine internazionale del Paese una disposizione tanto incoerente con i principi che animano i giochi olimpici e paraolimpici;

se non ritengano opportuno intervenire sulla giunta del Coni per sollecitare una correzione della delibera in oggetto e dell'orientamento generale che essa sottende.

(3-00168)

(1° agosto 2002).

(Sezione 2 – Esigenza di una corretta e completa informazione sulla strage di Ustica)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e della difesa, per sapere – premesso che:

a 22 anni dall'incidente di volo del DC9 I-TIGI Itavia del 27 giugno 1980, che costò la vita ai 77 passeggeri e ai quattro membri dell'equipaggio, si avvia all'ultima e definitiva fase il processo dinanzi alla terza sezione Corte di assise di Roma, che dovrà stabilire la « verità processuale » sulla tragica vicenda;

nel corso degli anni le oggettive difficoltà di istruzione probatoria hanno portato alla formulazione di ipotesi e di relativi capi di imputazione al vaglio della magistratura;

nonostante le contraddizioni e i sospetti di depistaggio, tutto il possibile è stato fatto per ricostruire la vicenda ed acquisire elementi di prova, compreso il recupero dei resti dell'aeromobile e la sua ricostruzione quasi integrale. Tuttavia la possibilità di individuare precise responsabilità nelle competenti sedi giurisdizionali risulta difficile e soltanto il completamento dell'attuale fase processuale potrà individuare una verità quanto meno processuale;

il ruolo dei *media* nella vicenda di Ustica è stato estremamente rilevante per il forte impatto che questa tragedia ha avuto sull'opinione pubblica e per la difficile individuazione dei responsabili. In questo contesto alle vittime di Ustica, cui va tributato il massimo rispetto ed il massimo impegno nella ricerca della verità, si rischia di affiancare ulteriori vittime;

possono diventare vittime le istituzioni coinvolte, come l'Aeronautica militare e il Sismi, e coloro che, per difendere

il corpo di appartenenza da accuse ritenute ingiuste, sono stati perseguiti penalmente, a causa del contenuto ritenuto diffamatorio delle affermazioni fatte;

è il caso del generale Catullo Nardi, uno dei coordinatori del « dossier Ustica », predisposto dal comitato di studi istituito presso il centro studi aeronautici, condannato in primo grado per alcune frasi pronunziate in pubblico nell'ambito di un convegno. Possono diventare vittime anche gli attuali imputati, ufficiali dell'Aeronautica militare, del Sismi e funzionari di Civilavia, sui cui pendono gravissime accuse, che vanno dall'attentato contro organi costituzionali dello Stato, aggravato dall'alto tradimento, alla falsa testimonianza e al depistaggio. Persone che dovrebbero vedersi garantiti i propri diritti e, in particolare, il diritto ad un equo e non « sommario » processo;

recentemente è stato rappresentato uno spettacolo, « I-TIGI Canto per Ustica », ed è stata diffusa una videocassetta della rappresentazione con allegato un volume. Tale spettacolo, di indubbia e suggestiva dimensione artistica, si basa però su una ricostruzione dei fatti arbitraria. Nello spettacolo, prodotto peraltro per Rai 2 e già trasmesso in televisione, si prospetta lo scenario dell'abbattimento ad opera di un missile, piuttosto che la diversa ipotesi dell'esplosione a bordo. Non è in discussione il valore artistico dello spettacolo, ma la chiave di lettura, che non lascia spazio ad una critica valutazione, né prospetta un'asettica ricostruzione dei fatti, ma propone l'opinione che sui fatti si sono formati gli autori, i quali presentano una condanna previa e senza appello degli imputati nel processo;

la Costituzione repubblicana tutela la libertà di stampa e di espressione, ma protegge anche, come diritti fondamentali di pari rango, la presunzione di innocenza e la libertà e l'indipendenza della funzione giurisdizionale, che dovrebbe svolgere la propria attività in piena autonomia ed indipendenza, senza essere soggetta a suggestioni o turbative;

per questo, nel valutare l'opportunità di divulgare attraverso diversi *media* e rappresentazioni artistiche una ricostruzione storica di parte, mentre si celebra la fase conclusiva del processo, occorrerebbe tenere conto dell'esigenza di bilanciare il legittimo diritto di critica e cronaca con gli altri diritti ed interessi in gioco;

per le ragioni esposte potrebbe considerarsi inopportuna la diffusione di ricostruzioni di verità che implicano pesantissime responsabilità a carico di soggetti che ancora non sono stati condannati nelle sedi competenti;

la rilevanza politica della vicenda, che vede coinvolti poteri dello Stato, dovrebbe indurre ad una maggiore cautela per la delicatezza dei diritti e delle libertà in gioco e per il rischio di una spettacolarizzazione dell'incidente;

tale cautela consentirebbe di salvaguardare adeguatamente il supremo interesse dei familiari delle vittime al corretto accertamento dei fatti;

si dovrebbe, nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, che già ha trasmesso lo spettacolo nel 2000, quanto meno garantire una completa informazione sull'inchiesta, sul processo e sulle posizioni espresse dall'accusa e dalla difesa, sulle richieste effettuate dai Governi italiani nei confronti della Francia e degli Stati Uniti, sulle risposte ricevute e sulle forme di cooperazione attivate a livello internazionale;

occorre infatti proteggere non solo la libertà di stampa e di espressione, ma anche il diritto dei cittadini, anch'esso fondamentale, ad essere correttamente informati e il diritto degli imputati ad essere giudicati dal « giudice naturale precostituito per legge » —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali risposte il Governo abbia ricevuto dalla Francia e dagli Stati Uniti e da eventuali altri Paesi interpellati in merito alla vicenda di Ustica;

quale ipotesi allo stato degli atti il Governo ritenga essere più plausibile in relazione all'esplosione del DC9, alla luce delle risultanze della commissione d'inchiesta a suo tempo insediata per far luce sulla vicenda.

(2-00257)

« Tucci ».

(27 febbraio 2002)

(Sezione 3 – Accelerazione dell'emissione dei finanziamenti del patto territoriale per l'agricoltura e il turismo rurale della fascia orientale della provincia di Taranto)

C) Interrogazione

SGOBIO. — *Ai Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 12 aprile 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze approvava, con decreto dirigenziale n. 2471, il patto territoriale « per l'agricoltura ed il turismo rurale della fascia orientale della provincia di Taranto » e il 7 maggio 2001 tale decreto veniva notificato alla camera di commercio di Taranto;

dal 28 al 31 maggio 2001, i legali rappresentanti delle imprese ammesse al finanziamento furono convocati per le sottoscrizioni delle relazioni istruttorie di rispettiva pertinenza, presso il centro Subfor di Taranto;

l'8 giugno 2001 avvenne la sottoscrizione del patto territoriale da parte di tutte le imprese agricole interessate dal decreto e degli enti pubblici e privati coinvolti (ministero dell'economia e delle finanze, Intesa-Bci, Cisi Puglia, camera di commercio di Taranto e comune di Manduria);

tale patto prevede un totale di investimenti pari a quasi 52 miliardi di vecchie lire, di cui oltre 32 a totale carico dello

Stato, per la creazione di 254 nuovi posti di lavoro che saranno creati dalle attività delle 54 aziende agricole ammesse;

a distanza di mesi dalla firma di tale patto territoriale nessuna azienda agricola è stata finora finanziata —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accelerare l'emissione

dei finanziamenti di cui sopra e di sbloccare, finalmente, una situazione che rischia di non decollare, né dal punto di vista economico, né da quello occupazionale, in un'area geografica interessata, più di altre, da una profonda e grave crisi economica. (3-00696)

(18 febbraio 2002).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)

(A.C. 3138 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine

dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento

rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può es-

sere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di

attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3138 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*)” »;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la” sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La”;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della presente legge.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle

finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze».

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato »;

al comma 2, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordi-

namento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere »;

al comma 5, alla lettera a), le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo comma del precedente articolo 18 ».

(A.C. 3138-A — Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 14. Russo Spena.

Sopprimerlo.

***1. 28.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Innocenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelievo dai fondi di riserva. »

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-

cessive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi. »

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 29.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Abbondanzieri.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva. »

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei

rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi. »

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 177.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire i commi 01, 1, 1-bis e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera i-ter, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero rientranti nelle competenze degli enti locali o delle regioni »;

b) al comma 3, dopo la lettera i-ter, è aggiunta la seguente:

« i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 7 »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In occasione dell'approvazione della legge finanziaria, oltre alle specifiche previsioni normative, in nessun modo devono essere indicate finalizzazioni di spesa relative a stanziamenti di bilancio. »

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i*-*quater*. »

2. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, il limite massimo di spesa prevista ed autorizzata. Nelle leggi che comportino minori o maggiori entrate deve essere prevista per ciascun anno e per ogni intervento la quantità delle stesse, con una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente si discostino dalle previsioni. »

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Il dirigente del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato certifica, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa ed informa contestual-

mente il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine dell'applicazione di quanto disposto al comma 7.

6-*ter*. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze. »

c) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, preso atto del decreto dirigenziale di cui al comma 6-*bis*, provvede con proprio decreto d'urgenza alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni per le quali è stato certificato il raggiungimento del limite massimo di spesa, riferisce al Parlamento con una documentata relazione, informa il ministro competente ed assume immediatamente le necessarie iniziative amministrative e legislative per far cessare l'efficacia delle predette disposizioni ovvero per impinguare gli stanziamenti esauriti anche utilizzando, con le prescritte procedure, i fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9. Tale procedura può essere applicata anche qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, in base a comunicazione del Ministro competente o della Ragioneria generale dello Stato. La relazione al Parlamento individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, altresì, promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati

nel documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.

2-bis. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono da considerarsi limiti massimi di spesa i relativi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato.

1. 181. Boccia.

Sopprimere il comma 01.

1. 192. Russo Spena.

Al comma 01, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) al comma 3, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero rientranti nelle competenze degli enti locali o delle regioni »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In occasione dell'approvazione della legge finanziaria, oltre le specifiche previsioni normative, in nessun modo devono essere indicate finalizzazioni di spesa relative a stanziamenti di bilancio ».

1. 183. Boccia.

Al comma 01, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: In allegato aggiungere le seguenti: alla relazione.

1. 200. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

***1. 15.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

***1. 31.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Magnolfi.

Sopprimere il comma 1.

***1. 150.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelievo dai fondi di riserva. »

2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere

trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

- 1. 32.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1, premettere il seguente: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, il limite massimo di spesa prevista e autorizzata. Nelle leggi che comportino minori o maggiori entrate deve essere prevista, per ciascun anno e per ogni intervento, la quantità delle stesse, con una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che si discostino dalle previsioni. »

- 1. 182.** Boccia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: maggiori spese aggiungere le seguenti: o minori entrate.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: previsioni di spesa aggiungere le seguenti: o le relative previsioni di minori entrate.

- 1. 155.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima relazione tecnica deve essere predisposta dal Governo per gli emendamenti di iniziativa parlamentare su cui intende esprimere parere favorevole. »

- 1. 174.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 152.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-bis.

- 1. 153.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata, poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelievo dai fondi di riserva. »

- *1. 178.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata, poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con

decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva. »

***1. 193.** Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Adduce.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa con le seguenti: è comunicata l'entità dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa o di entrata relative alle disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate.

1. 33. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori spese aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle che configurano spese obbligatorie,

***1. 34.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bersani.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori spese aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle che configurano spese obbligatorie,

***1. 173.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quantificati nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della presente legge.

1. 35. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bogi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quantificati nella relazione tecnica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo ed il terzo periodo con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale e da comunicare contestualmente al Parlamento, sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa restano sospese, fino ad adeguamento degli stanziamenti della relativa unità previsionale di base, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

1. 176. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Il dirigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato certifica, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa ed informa contestualmente il Ministro dell'economia e della finanze, anche al fine dell'applicazione di quanto disposto al comma 7. »

1. 185. Boccia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle

finanze comunica al Parlamento, affinché possa assumere decisioni in merito, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

***1. 16.** Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, affinché possa assumere decisioni in merito, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

***1. 36.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bolognesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigenziale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. 156. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato *con le seguenti:* si comunica alle Commissioni permanenti delle due Camere.

1. 37. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Cabras.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: *Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti:* e da comunicare contestualmente al Parlamento.

1. 157. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei *con le seguenti:* sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i.

***1. 38.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Capitelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei *con le seguenti:* sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i.

***1. 158.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: espresse autorizzazioni *con la seguente:* limiti.

1. 39. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bielli, Maran.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: cessano di avere efficacia *con le seguenti:* restano sospese, fino ad adeguamento degli stanziamenti della relativa unità previsionale di base,

1. 159. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: avere efficacia *aggiungere le seguenti:* , purché ciò non produca effetti sulle posizioni giuridiche soggettive,

1. 40. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gasperoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le suddette disposizioni non si applicano alle spese aventi natura obbligatoria e a tutte quelle spese, assimilabili a quelle obbligatorie, alle quali corrispondono diritti soggettivi di terzi.

1. 144. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1. 205. Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere il quarto periodo.

1. 43. Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Michele Ventura, Chiti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sostituire la parola: auto-
rizza con la seguente: dispone.*

1. 201. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

***1. 41.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gambini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

***1. 175.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sostituire la parola: contestualmente con la seguente: preliminarmente.

1. 42. Michele Ventura, Agostini, Visco, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Fassino, Lulli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 44. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Crisci.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese aventi natura obbligatoria e a tutte quelle spese, assimilabili a quelle obbligatorie, alle quali corrispondono diritti soggettivi di terzi.

1. 45. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Crucianelli.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti locali, alle regioni, alle aziende sanitarie locali e alle autorità amministrative indipendenti.

1. 46. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura di monitoraggio di cui al presente comma non è idonea a produrre alcun

effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 47.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Giacco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-ter.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa, rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi. »

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

- 1. 180.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-ter.

- 1. 154.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ed organismi pubblici.

- 1. 172.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ed organismi.

- 1. 48.** Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Cordoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, dopo le parole: non territoriali aggiungere le seguenti: sottoposti alla vigilanza ministeriale.

- 1. 49.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Guerzoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, dopo le parole: segnalazione al aggiungere le seguenti: Parlamento ed al.

- 1. 50.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Filippeschi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura di monitoraggio di cui al presente comma non è idonea a produrre alcun

effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 51.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Giuliotti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

6-quater. La misura di monitoraggio di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* non sono idonee a produrre alcun effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 52.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grignaffini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis). il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, preso atto del decreto dirigenziale di cui al comma *6-bis*, provvede con proprio decreto d'urgenza alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni per le quali è stato certificato il raggiungimento del limite massimo di spesa, riferisce al Parlamento con una documentata relazione, informa il Ministro competente ed assume immediatamente le necessarie iniziative amministrative e legislative per far cessare l'efficacia delle predette disposizioni ovvero per impinguare gli stanziamenti esauriti anche utilizzando, con le prescritte procedure, i fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9. Tale procedura può essere applicata anche qualora, nel corso dell'attuazione di leggi, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, in base a comunicazione del Ministro competente alla Ragioneria generale dello Stato. La relazione al Parlamento individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della rivi-

sione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, altresì, promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e da eventuali aggiornamenti, come approvato dalle risoluzioni parlamentari ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

- 1. 184.** Boccia.

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 151.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: alla legislazione vigente *fino a:* assumono i rispettivi *con le seguenti:* alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da considerarsi limiti massimi di spesa i rispettivi.

- 1. 186.** Boccia.

Al comma 1-bis, dopo le parole: del presente decreto, *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le erogazioni relative a soggetti giuridici,

- 1. 56.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gambini, Paola Mariani.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , purché ciò non produca effetti sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 87.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grillini.

Sopprimere il comma 2.

***1. 17.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

***1. 57.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

****1. 58.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Lucà.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

****1. 179.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole o siano in procinto di verificarsi.

1. 59. Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Lucidi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relazione e aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 60.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Melandri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relazione e aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 145.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e assume le conseguenti con le seguenti: , affinché esso possa assumere eventuali.

1. 18. Russo Spena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: promuove.

***1. 61.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: promuove.

***1. 171.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 71.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Minniti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa, rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali ».

- 1. 62.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Burlando, Visco, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ottone.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 19.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 63.** Olivieri, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Labate.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 167.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti per l'anno 2002 con il documento di programmazione economico-finanziaria, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3-bis. Per il 2002, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni relative ai flussi della spesa statale.

3-ter. Per le finalità di cui al comma *3-bis*, i soggetti titolari di conti correnti e

di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste, limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 2001. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

3-quater. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto di-
sposto dal comma 3-ter.

3-quinquies. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3-quater, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 2001, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di ottobre 2002 con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a

ricondere i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

- 1. 64.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Rognoni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 30 per cento.

- 1. 65.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Sasso.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 20 per cento.

- 1. 66.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Sereni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 10 per cento.

- 1. 67.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Spini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dagli obiettivi aggiungere le seguenti: relativi all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, come definiti, per l'anno considerato, dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali ag-

giornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari,

- 1. 68.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Turco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: riferisce al Consiglio dei ministri *fino alla fine del comma con le seguenti:* ne dà comunicazione al Parlamento, che può adottare conseguenti provvedimenti legislativi.

- 1. 20.** Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: al Consiglio dei ministri *fino alla fine del comma con le seguenti:* al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative.

- 1. 69.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Zani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*,

- 1. 72.** Maurandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Leoni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 70.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Amici.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi inclusi i criteri alla stregua dei quali deve essere valutata

la rilevanza dello scostamento degli andamenti stessi rispetto agli obiettivi programmati.

- 1. 4.** Detomas.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: al secondo ed.

- 1. 202.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, *aggiungere le seguenti* dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri e dopo averne trasmesso copia con relazione motivata alle competenti Commissioni parlamentari,

- 1. 74.** Maurandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Albonetti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,

- 1. 73.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Zunino.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: limiti percentuali determinati in

misura uniforme rispetto a tutte le *con le seguenti*: il limite dell'uno per cento delle.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che lo scostamento dagli obiettivi necessiti di una limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato entro limiti percentuali superiori all'uno per cento delle dotazioni di bilancio, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative.

1. **75.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Angioni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica, ai trasferimenti connessi con il funzionamento degli enti territoriali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

1. **170.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

1. **76.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bandoli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: alle competenze accessorie al personale,

1. **80.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Raffaella Mariani.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: delle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni.

1. **77.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Marone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: dei trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati.

1. **78.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Martella.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: delle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

1. **79.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Agostini, Mazzarello.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti.

- *1. **5.** Giudice, Blasi, Verro, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Savo, Saro.

(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti.

- *1. 81.** Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Mussi.

(Approvato)

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: con le modalità di cui al presente comma.

- 1. 82.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Luongo.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I decreti di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento perché possa deliberare in merito.

- 1. 21.** Russo Spena.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: Contestualmente con la seguente: Preliminarmente.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per il parere.

- 1. 83.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Folena.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: , sono trasmessi alle Camere con le seguenti: , motivate, sono trasmessi alle Camere al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 168.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- *1. 85.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Galeazzi.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- *1. 146.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

- **1. 22.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- **1. 88.** Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bettini.

Sopprimere il comma 4.

- ** 1. 147.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

- ** 1. 165.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Per le medesime finalità con le seguenti: Con le medesime finalità ed esclusioni.

- 1. 6.** Detomas.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: vigilante con la seguente: competente.

- 1. 7.** Detomas.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro vigilante aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 23. Russo Spina.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con il decreto con le seguenti: con un decreto adottato con le modalità.

1. 89. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Kessler.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: spese di funzionamento aggiungere le seguenti: , con l'esclusione delle spese di carattere obbligatorio,

1. 90. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Guerzoni, Lumia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi pubblici.

***1. 91.** Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bielli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi pubblici.

***1. 166.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi

1. 92. Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bonito.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: organismi pubblici non territoriali aggiungere le seguenti: , con l'esclusione degli enti costituzionali,

1. 93. (Testo così modificato nel corso della seduta) Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Mancini.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti locali, alle regioni, alle aziende sanitarie locali e alle autorità amministrative indipendenti.

1. 94. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Borrelli.

Sopprimere il comma 5.

***1. 24.** Russo Spina.

Sopprimere il comma 5.

***1. 95.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Bova.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 96. Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Buffo, Lion.

Sopprimere il comma 6.

***1. 25.** Russo Spina.

Sopprimere il comma 6.

- *1. 97.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Buglio.

Sopprimere il comma 6.

- *1. 164.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sopprimere il comma 6.

- *1. 191.** Peretti.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'esercizio contabile 2003,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui riferiscono *con le seguenti:* il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tali risorse non possono essere impegnate dopo il 30 giugno dell'esercizio finanziario utile ai sensi del precedente periodo.

- 1. 98.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Caldarola.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'esercizio contabile 2003,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui riferiscono *con le seguenti:* il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

- 1. 10.** Armani, Lupi, Parolo, Brusco, Ghiglia, Stradella, Alberto Giorgetti.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono *con le seguenti:* il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

- 1. 99.** Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Carli, Stradiotto.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono *con le seguenti:* il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

- 1. 100.** Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Carboni.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo *con le seguenti:* i due esercizi successivi.

- *1. 101.** Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Cazzaro.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo *con le seguenti:* i due esercizi successivi.

- *1. 148.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cui si riferiscono *con le seguenti:* della prima iscrizione.

- 1. 161.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Decorsi i termini di cui all'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 1, comma 6, le somme

stanziare per spese in conto capitale alla chiusura dell'esercizio di competenza che si riferiscano a progetti pluriennali di lavori pubblici ordinari e ad infrastrutture strategiche, disciplinate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, al cui finanziamento partecipi, in tutto o in parte, il bilancio dello Stato, vengono riprodotte in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante il trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, evidenziando separatamente in sede contabile le somme riportate a nuovo dagli ulteriori stanziamenti inseriti nelle nuove competenze.

Conseguentemente, al comma 7 premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,

- 1. 103.** Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Chianale.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, pos-

sono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.

- 1. 203.** La Commissione (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura degli esercizi 2000 e 2001 possono comunque essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il 31 dicembre, rispettivamente, degli anni 2003 e 2004, mentre le somme della stessa natura relative agli esercizi 2002 e 2003, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2004 e 2005.

- 1. 102.** Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Cennamo.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 26.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 104.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 163.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

- **1. 105.** Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Olivieri, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Cialente.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

****1. 162.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: le parole entro *fino alla fine del comma con le seguenti:* dopo le parole: avvenga entro il *sono aggiunte le seguenti:* 30 giugno del.

1. 106. Vigni, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Coluccini.

Al comma 7, sostituire le parole: « entro l'esercizio finanziario successivo » *con le seguenti:* « non oltre i due esercizi finanziari successivi »

***1. 108.** Michele Ventura, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Dameri.

Al comma 7, sostituire le parole: « entro l'esercizio finanziario successivo » *con le seguenti:* « non oltre i due esercizi finanziari successivi »

***1. 149.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'esercizio finanziario successivo *con le seguenti:* il secondo esercizio finanziario successivo.

1. 160. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le somme stanziare per spese relative ad annualità o a limiti di impegno iscritte negli esercizi 2000 e 2001 e non ancora impegnate alla chiusura di detti esercizi possono comunque essere reiscritte nella competenza degli esercizi ter-

minali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga, non oltre il 31 dicembre, rispettivamente, degli anni 2003 e 2004, mentre le somme della stessa natura relative agli esercizi 2002 e 2003, possono essere reiscritte, qualora l'impegno formale avvenga, rispettivamente, non oltre il 31 dicembre degli anni 2004 e 2005.

1. 109. Michele Ventura, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, De Brasi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, le somme stanziare per spese in conto capitale e le somme stanziare per spese relative ad annualità o a limiti di impegno da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento negli esercizi 2001 e precedenti, che al 31 dicembre 2004, qualora non cadute in perenzione ai sensi della legislazione previgente, non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 2004.

1. 110. Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, De Luca, Lolli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell'articolo 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« *16-bis.* Le spese relative ai limiti di impegno di cui all'articolo 8, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, ed all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere

reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio ».

- 1. 111.** Vigni, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, De Luca.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 27.** Russo Spina.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 112.** Michele Ventura, Vigni, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Alberta De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende sanitarie locali.

- 1. 115.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Nannicini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Variazioni di bilancio). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono

essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

- *1. 03.** Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Visco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Variazioni di bilancio). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

- *1. 04.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

(A.C. 3138 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il decreto-legge n. 194 del 2002;

considerata l'esigenza di introdurre strumenti strutturali di controllo e monitoraggio dei flussi della spesa pubblica efficaci ed effettivamente idonei a realizzare processi di sana e prudente gestione della finanza pubblica, al fine di consentire l'attuazione del programma di sviluppo economico-sociale avviata nel corso dell'attuale legislatura e il rispetto degli impegni di stabilità e crescita assunti in sede internazionale;

ritenuto che la necessità di una corretta gestione della finanza pubblica possa richiedere opportuni interventi correttivi

in grado di arrestare o invertire tempestivamente andamenti di finanza pubblica che possano risultare in contrasto con gli obiettivi indicati per ciascun anno con il DPEF e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari;

rilevata l'opportunità, in questo quadro, di una valutazione che coinvolga nella sua collegialità l'intero Consiglio dei ministri, e ritenendo imprescindibile, parallelamente, l'instaurazione di un confronto parlamentare che valga ad assicurare la coerenza tra i citati obiettivi, come approvati in sede parlamentare, e gli interventi correttivi ipotizzati dal Governo;

considerata imprescindibile l'esigenza di assicurare tempestivamente le costanti forme di confronto citate, con una verifica concentrata sulla definizione dei criteri generali per il coordinamento dell'azione amministrativa intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

impegna il Governo

ad approntare e trasmettere prontamente al Parlamento gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio indicati, comunque non oltre 60 giorni dall'inizio di ciascun anno, in tempi e con modalità tali da assicurare effettivamente la possibilità di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente.

9/3138/**1.** « Casero, Garnero Santanchè, Pagliarini ».

La Camera,

preso atto che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno approvato risoluzioni per impegnare il Governo ad avanzare proposte di riforma delle leggi di bilancio e per impegnare se stesse a definire un testo armonico di riforma;

considerato che l'approvazione del decreto-legge di cui all'atto Camera

n. 3138 non esaurisce gli indirizzi contenuti nelle predette risoluzioni nel confermare il proprio impegno e quello delle Commissioni a procedere nella definizione di una normativa che favorisca controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica

impegna il Governo

a completare la riforma delle leggi di bilancio, avanzando organiche proposte in tal senso.

9/3138/**2.** (*Nuova formulazione*) Boccia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sulle comunità montane.

9/3138/**3.** De Franciscis.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sulle istituzioni scolastiche.

9/3138/**4.** Bimbi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sulle agenzie fiscali.

9/3138/**5.** Lettieri.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sugli enti locali.

9/3138/**6**. Milana.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sulle autorità amministrative indipendenti.

9/3138/**7**. Bressa.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sulle aziende ospedaliere.

9/3138/**8**. Burtone.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sugli enti regionali di sviluppo agricolo.

9/3138/**9**. Marcora.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione n. 3138,

impegna il Governo

ad un anno dall'approvazione della presente legge a verificare gli effetti dell'azione di razionalizzazione delle procedure di spesa sugli enti per il diritto allo studio.

9/3138/**10**. Colasio.

La Camera,
impegna il Governo
a monitorare, nel corso dell'esercizio finanziario 2003, i tempi medi di realizzazione dei progetti infrastrutturali ordinari e strategici, al fine di giungere con la legge finanziaria per il 2004 ad una soluzione strutturale nel merito anche alla luce dell'esigenza di riformare nel merito le leggi di contabilità generale dello Stato.

9/3138/**11**. Armani, Lupi, Stradella.

